



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06.42 00 84 44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 25 febbraio 2021

Prot.422/GE/df

Pag. 1 di 2

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Oggetto: Proposta di emendamento al D.L. “milleproroghe”.

Il processo di riforma per la nostra categoria è in corso. Ma nonostante gli sforzi profusi da questo consiglio nel corso dell'anno, con una incessante attività di interlocuzione con numerosi politici, la modifica del 328/2001 - cuore della riforma - non ha ancora trovato un veicolo legislativo; ma l'aver definito l'accordo con gli ingegneri, contemplando sia la proroga del regime transitorio che il blocco futuro delle iscrizioni nelle sezioni B degli ingegneri e dei chimici e fisici, rappresenta sicuramente un trampolino di lancio per portarla a compimento.

L'emergenza pandemica in corso da un anno, infatti, ha cambiato le priorità della politica, costringendo il governo Conte a ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza escludendo quasi automaticamente le proposte estranee alla crisi sanitaria in corso.

Il nostro emendamento, quindi, è stato presentato più volte proprio nei diversi provvedimenti che si sono susseguiti, con la forza delle argomentazioni e della condivisione. La proposta, infatti, è stata ed è frutto di un lavoro intenso e di una positiva e costante collaborazione con i tecnici degli uffici legislativi dei Ministeri di riferimento (università e istruzione) da una parte e del pieno appoggio di parte dei parlamentari delle commissioni bilancio di Camera e Senato dall'altra. Ma questo non è bastato.

Si è quindi scelta una nuova strada da percorrere, quella di agganciare il nostro progetto di riforma al disegno di legge Manfredi sui titoli universitari abilitanti. Il ddl sembrava essere lo strumento legislativo più adatto ad ospitare l'emendamento, non solo per coerenza della materia, ma soprattutto perché quel provvedimento, per volontà stessa del governo, avrebbe dovuto essere uno dei collegati alla Legge di Bilancio e godere quindi di una corsia privilegiata in termini temporali. Ma nulla di fatto anche questa volta. Il ddl perde il corridoio preferenziale ed è derubricato in secondo piano tra le urgenze della politica.

Nuova strategia, quindi, quella cioè di presentarlo nel calderone degli emendamenti al disegno di legge Milleproroghe (D.L. 183 del 31-12-2020), uno strumento legislativo perfettamente coerente per veicolare, tra le altre cose, la nostra proposta di proroga. Anche questa volta sembrava fatta, l'emendamento entra a pieno titolo tra quelli dichiarati ammissibili sia per la sua formulazione perfetta che combinava le richieste essenziali per la categoria e le esigenze di riforma del comparto tecnico, sia in relazione al delicato equilibrio tra le forze parlamentari e il loro peso rispetto alle proposte emendative.

La crisi di governo, però, cambia di nuovo le carte in tavola, rallenta fino quasi a bloccarli i lavori parlamentari e, soprattutto, modifica gli equilibri politici. L'esecutivo Draghi, infatti, ridisegna le percentuali delle forze politiche in parlamento e il relativo portafoglio emendamenti. La nuova ete-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06.42 00 84 44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 25 febbraio 2021

Prot.422/GE/df

Pag. 2 di 2

rogenea maggioranza, la corsa per far uscire il decreto dalle sabbie mobili, porta a un taglio deciso di questi ultimi che da 800 arrivano a quota 137. Tra questi c'è anche l'emendamento di riforma dei periti industriali questa volta inaspettatamente eliminato, schiacciato dagli equilibri della politica.

Naturalmente la partita non si chiude qui.

Resta quindi aperto il nostro lavoro d'interazione con le rappresentanze parlamentari, anche considerando l'impegno del Presidente del Consiglio affinché le istanze rimaste inaccolte possano trovare un esito positivo in uno dei prossimi provvedimenti in itinere, e si riesca quindi, anche in questa delicata fase per il Paese, a dare finalmente compimento alla riforma della nostra Categoria.

Da ultimo, come già anticipato lo scorso 11 novembre 2020, Vi confermiamo il nostro costante impegno affinché l'Ufficio V del MIUR dia riscontro formale alla nostra richiesta, che qui Vi alleghiamo nuovamente.

Restiamo sempre a disposizione per ogni possibilità di incontro per illustrare più approfonditamente il nostro lavoro.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

All. c. s.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 novembre 2020

Prot. 2386/GE/ff

Gent.ma Dr.ssa Antonietta Zancan

Ufficio V – Istruzione Tecnica Superiore

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ministero dell'Istruzione

Viale Trastevere, 76/a

00153 Roma

Oggetto: Articolo 1 septies comma 2 Legge 26 maggio 2016, n. 89 – scadenza periodo transitorio quinquennale – efficacia conservativa provvedimenti di iscrizione nel registro dei praticanti entro la data di scadenza del quinquennio

Esaminando l'ordinanza recante le modalità di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale nella sessione 2020, abbiamo notato che riporta già il 28 maggio 2021 quale termine di scadenza per accedere agli esami di Stato per i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge previgente (Legge 2 febbraio 1990, n. 17), considerando quindi esaurito a quella data, il periodo transitorio previsto dalla Legge 26 maggio 2016 n. 89.

Ora, ai sensi e per gli effetti della Legge 26 maggio 2016 n. 89, l'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali è consentita con il possesso del titolo di laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328. La norma prevede altresì un periodo transitorio di cinque anni, durante il quale sarà possibile accedere all'albo con i titoli di studio indicati nel presente preambolo (cioè i diplomi) e fino al 28 maggio 2021, di qui, probabilmente, l'iniziativa di indicare tale scadenza nell'ordinanza benché non influente per la sessione corrente.

Con questa impostazione, i praticanti, che risultassero iscritti con atto deliberativo dell'ordine territoriale entro la data del 28 maggio 2021, non riuscirebbero a maturare il requisito del praticantato della durata di 18 mesi. Si ricorda però che il comma 2 dell'art. 1 septies della Legge 26 maggio 2016, n. 89 prevede un periodo transitorio con queste caratteristiche:

“Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data.”

Uno dei provvedimenti adottabili dagli organi professionali nel periodo transitorio è la delibera di iscrizione nel registro dei praticanti. Peraltro, con il provvedimento di iscrizione da parte dell'ente pubblico/ordine professionale, si consolida in capo all'interessato il diritto a terminare il praticantato, onde poter accedere agli esami di Stato per l'abilitazione professionale, collocandosi nella sfera dei “diritti quesiti” in ossequio al principio di certezza del diritto.

Una interpretazione restrittiva di tale clausola di salvaguardia della legge primaria, che limitasse al 28 maggio 2021, la data di accesso agli esami di Stato, non garantirebbe la conservazione dell'efficacia della delibera di iscrizione nel registro dei praticanti adottati dagli ordini professionali entro la data di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 novembre 2020

Prot. 2386/GE/ff

scadenza e pregiudicherebbe definitivamente il diritto soggettivo sotteso all'interesse legittimo, che il provvedimento di iscrizione dell'ordine professionale persegue e salvaguardia.

A ciò si aggiunga che la Direttiva sul Praticantato (approvata con delibera 362/62 del 26 gennaio 2017), notificata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e al Ministero della Giustizia in data 6 luglio 2018 (nota prot. n. 2066/GG/ff), all'art 6 commi 2 e 3 è testualmente previsto che:
“Fino al 28 maggio 2021, in mancanza di deroghe stabilite dall'ordinamento, sarà possibile chiedere l'iscrizione nel Registro a coloro che abbiano conseguito il diploma di Maturità Tecnica Industriale presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto oppure con il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico (D.P.R. n. 88/2010)”.

Per tutto quanto precede, si ritiene che:

- con la clausola di salvaguardia *“conservano efficacia tutti i provvedimenti degli ordini territoriali”*, contenuta al comma 2 dell'art.1 septies L. n. 89/16, è garantita l'efficacia dei provvedimenti di iscrizione nel registro dei praticanti deliberati entro il termine di scadenza del periodo transitorio quinquennale (ossia entro il 28 maggio 2021) da parte degli ordini territoriali e, per l'effetto,
- i termini di scadenza del regime transitorio sono protratti per i candidati con un praticantato in corso, con ciò confidando nella indizione di ulteriori sessioni di esami, al fine di garantire la maturazione dell'ulteriore periodo di praticantato di diciotto mesi per coloro che si siano iscritti nel registro dei praticanti entro il 28 maggio 2021.

Confidiamo in una condivisione di questa impostazione in quanto coerente con la vigente normativa, anche al fine di confermare la corrente attività dei nostri Ordini provinciali in materia di iscrizione al necessario periodo di praticantato.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)